

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**D.D. n. 3000 del 3/8/2020 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua dal Rio Comba Meifre (Bacino del T. Subiasco) in Comune di Villar Pellice ad uso agricolo e civile, assentita al Consorzio Irriguo di Villar Pellice ed al Comune di Villar Pellice**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3000 del 3/8/2020

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

**DETERMINA**

di assentire al Consorzio Irriguo di Villar Pellice - p. iva n. 94549800012 - con sede legale in 10060 Villar Pellice, Viale I maggio 37 ed al Comune di Villar Pellice p. iva n. 02168090013, con sede legale in 10060 Villar Pellice, Viale I maggio 37, la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua dal Rio Comba Meifre in Comune di Villar Pellice loc. Meifre in misura di l/s massimi 6 e medi 5 ad uso ad uso irriguo per irrigare ha 17,30 di terreni senza restituzione delle colature ed antincendio senza restituzione, assimilati rispettivamente agli usi agricolo e civile ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi; di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1/1/1980, data di inizio della derivazione e per ulteriori anni 30 decorrenti dal 1/1/2010, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione; la scadenza della concessione è pertanto il 31/12/2039;

(...omissis...)

Disciplinare di concessione:

(... omissis ...)

**Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

Considerando che le opere di captazione e convogliamento potrebbero subire danni al verificarsi di fenomeni valanghivi e franosi, dovranno essere previsti interventi o monitoraggi atti a prevenire tali rischi. In ogni caso la Pubblica Amministrazione non potrà essere considerata responsabile dei danni alle opere e/o a terzi, né il concessionario potrà vantare richieste di risarcimento di danni causati da fenomeni naturali. Il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella l.r. 9.8.1999 n. 22 (posizionamento delle targhe delle opere di captazione).

**Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)**

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 l/s (DMV base). Tale valore potrà essere oggetto di richiesta di deroga con previsione del rilascio del valore del dmV calcolato, pari a 4 l/s, qualora ricorra la previsione di cui all'art. 9 comma 4 lett. b) del r.r. 10/R/2003 - asciutta naturale superiore a 60 giorni consecutivi all'anno, opportunamente documentata.

(... omissis ...)